

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1995/1996

96/C 78/01

Processo verbale della seduta di mercoledì 28 febbraio 1996

Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Comunicazione del Presidente	1
3. Approvazione del processo verbale	1
4. Competenza delle commissioni	1
5. Presentazione di documenti	1
6. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	4
7. Iniziativa legislativa	4
8. Autorizzazione a elaborare una raccomandazione	4
9. Ordine dei lavori	4
10. Questioni politiche urgenti (comunicazione seguita da domande)	5
11. Ordine del giorno	5
12. Moneta unica, occupazione e crescita (dichiarazioni seguite da discussione)	5
13. Sette religiose (discussione)	6
14. Appalti pubblici di forniture e di lavori ***I (discussione)	6
15. Protezione in caso di urto laterale ***II (discussione)	6
16. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I (discussione) .	7
17. Controllo tecnico dei veicoli **I (discussione)	7
18. Statistiche dei trasporti aerei * (discussione)	7
19. Ordine del giorno della prossima seduta	7

(Segue)

IT

Processo verbale della seduta di giovedì 29 febbraio 1996*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale	9
2. Presentazione di documenti	9
3. Accordo euromediterraneo con Israele *** (discussione)	9
4. Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) * (discussione)	10
5. Ricostruzione delle repubbliche dell'ex Jugoslavia (discussione)	10
TURNO DI VOTAZIONI	
6. Sistemi elettrici piccoli e molto piccoli (articolo 52 del regolamento)	10
7. Futuro del Kosovo (articolo 92 del regolamento)	11

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici


PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
EDN	gruppo «Europa delle nazioni» (gruppo di coordinamento)
NI	non iscritti

8. Assetto integrato delle zone costiere (articolo 143, paragrafo 2, del regolamento)	11
9. Protezione in caso di urto laterale ***II (votazione)	11
10. Appalti pubblici di forniture e di lavori ***I (votazione)	11
11. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I (votazione) ..	11
12. Controllo tecnico dei veicoli **I (votazione)	11
13. Statistiche dei trasporti aerei * (votazione)	12
14. Moneta unica, occupazione e crescita (votazione)	12
15. Sette religiose (votazione)	12
16. Accordo euromediterraneo con Israele *** (votazione)	12
17. Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) * (votazione) .	12
18. Ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia (votazione)	12
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
19. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	13
20. Calendario delle prossime sedute	13
21. Interruzione della sessione	13

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Sistemi elettrici piccoli e molto piccoli (articolo 52 del regolamento) A4-0026/96 Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione concernente i sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nel mercato interno dell'elettricità (SEC(95)0685 – C4-0281/95)	14
2. Futuro del Kosovo (articolo 92 del regolamento) A4-0054/96 Raccomandazione sulla necessità di una soluzione rapida alla questione del futuro del Kosovo	15
3. Assetto integrato delle zone costiere (articolo 143, paragrafo 2, del regolamento) A4-0039/96 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'assetto integrato delle zone costiere (COM(95)0511 – C4-0593/95)	16
4. Protezione in caso di urto laterale ***II A4-0015/96 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0580/95 – 94/0322(COD))	17
5. Appalti pubblici di forniture e di lavori ***I A4-0014/96 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 – C4-0161/95 – 95/0079 (COD))	18
Risoluzione legislativa	23
6. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I A4-0008/96 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 – C4-0390/95 – 95/0204(SYN))	24
Risoluzione legislativa	25

(*Segue*)



7.	Controllo tecnico dei veicoli **I	
	A4-0010/96	
	Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(95)0415 – C4-0467/95 – 95/0226 (SYN))	26
	Risoluzione legislativa	27
8.	Statistiche dei trasporti aerei *	
	A4-0009/96	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (COM(95)0353 – C4-0419/95 – 95/0232 (CNS))	28
	Risoluzione legislativa	29
9.	Moneta unica, occupazione e crescita	
	B4-0260, 0261, 0263 e 0269/96	
	Risoluzione sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita	29
10.	Sette religiose	
	B4-0259, 0264, 0266, 0271 e 0274/96	
	Risoluzione sulle sette in Europa	31
11.	Accordo euromediterraneo con Israele ***	
	A4-0021/96	
	Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro [SEC(95)1719 – 10373/95 – C4-0562/95 – 95/0276(AVC)]	32
12.	Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) *	
	A4-0330/95	
	Proposta di decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) (COM(95)0234 – C4-0266/95 -95/0136(CNS))	33
13.	Ricostruzione delle Repubbliche della ex Jugoslavia	
	B4-0265, 0267 e 0268/96	
	Risoluzione sul finanziamento della ricostruzione dell'ex Jugoslavia	33

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1995-1996

Sedute del 28 e 29 febbraio 1996
ESPACE LEOPOLD – BRUXELLES

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

(96/C 78/01)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. HÄNSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 15.05)***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 febbraio 1996.

2. Comunicazione del Presidente

Il Presidente comunica che ha condannato all'inizio della settimana, nel corso di una conferenza stampa, a nome del Parlamento, gli attentati terroristici perpetrati in Israele ed espresso l'auspicio e il convincimento del Parlamento che il processo di pace continui.

3. Approvazione del processo verbale

La on. Baldi ha fatto sapere che nella votazione sulla relazione Van Putten sulla conservazione degli uccelli selvatici (A4-0337/95) svoltasi il 15 febbraio 1996 (*parte I, punto 5*) aveva voluto votare contro il progetto di risoluzione legislativa.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Competenza delle commissioni

La commissione RELA è competente per parere sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo: «L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica dei diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht e oltre» (competente per il merito: ESTE; già competenti per parere: SVIL e DONN).

5. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio il seguente documento:

— Relazioni degli Stati membri in merito alle misure da essi messe in atto a livello nazionale per lottare contro gli sprechi e la distrazione di fondi comunitari (C4-0129/96)

per informazione: CONT

(documento presentato alla commissione CONT)

lingue disponibili: FR, IT

Mercoledì 28 febbraio 1996

b) dalla Commissione:

ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

— Comunicazione della Commissione al Consiglio: La ricostruzione nell'ex Iugoslavia (SEC(95)1597 — C4-0595/95)

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA, RELA

— Comunicazione della Commissione: Contributi finanziari dell'Unione europea alla ricostruzione nell'ex-Iugoslavia (COM(95)0581 — C4-0608/95)

deferimento
merito: BILA
parere: ESTE, RELA, CONT

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante secondo adattamento della decisione 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (COM(96)0012 — C4-0092/96 — 96/0034(COD))

deferimento
merito: RICE
parere: BILA, TRAS, AMBI, CULT

base giuridica: Art. 130 I par. 1-2 CE

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Comunicazione della Commissione: Le sfide alle quali sono confrontate le industrie europee legate alla difesa — contributo in vista di azioni a livello europeo (COM(96)0010 — C4-0093/96)

deferimento
merito: ESTE
parere: ECON, RELA

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(95)0712 — C4-0127/96 — 96/0025(COD))

deferimento
merito: GIUR
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CE

bb) i seguenti documenti:

— Libro bianco della Commissione su istruzione e formazione: Insegnare e apprendere — Verso la società conoscitiva (COM(95)0590 — C4-0597/95)

deferimento
merito: ASOC
parere: RICE, CULT

— Libro verde concernente la revisione del regolamento sulle concentrazioni — Controllo comunitario delle operazioni di concentrazione (COM(96)0019 — C4-0106/96)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Tutela degli interessi finanziari della Comunità — Lotta contro le frodi — Programma di lavoro 1996 (COM(96)0017 — C4-0117/96)

deferimento
merito: CONT
parere: GIUR, LIBE

— Domanda della Commissione all'Autorità di bilancio relativa a riporti di stanziamenti dall'esercizio 1995 all'esercizio 1996 — Riporti non automatici — Stanziamenti non dissociati — Volume I Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni — Volume II Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Volume III Sezione III — Commissione (SEC(96)0235 — C4-0128/96)

deferimento
merito: BILA

c) dalle commissioni parlamentari:

ca) le seguenti relazioni:

— Relazione sulla modifica dell'articolo 167 concernente le questioni pendenti — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Cot
(A4-0025/96)

— Relazione sul documento di lavoro della Commissione sui sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nel mercato interno dell'elettricità (SEC(95)0685 — C4-0281/95) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatore: on. Ferber
(A4-0026/96)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla biotecnologia e il Libro bianco su crescita, competitività ed occupazione — Preparare i prossimi sviluppi (COM(94)0219 — C4-0246/94) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatrice: on. Breyer
(A4-0027/96)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro (COM(95)0130 — C4-0152/95 — 95/0013(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Pompidou
(A4-0031/96)

Mercoledì 28 febbraio 1996

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (COM(95)0360 — C4-0305/95 — 95/0188(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Oddy
(A4-0034/96)

— *** Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, la Repubblica slovacca, dall'altra (4693/95 — C4-0606/95 — 94/0298(AVC)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Posselt
(A4-0036/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alle statistiche strutturali delle imprese (COM(95)0099 — C4-0109/96 — 95/0076(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Kestelijn-Sierens
(A4-0038/96)

— Relazione su una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'assetto integrato delle zone costiere (COM(95)0511 — C4-0593/95) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. K. Collins
(A4-0039/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(95)0561 — C4-0032/96 — 95/0278(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Martinez
(A4-0040/96)

— * Relazione I. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(95)0434 — C4-0505/95 — 95/0247(CNS)); II. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (COM(95)0434 C4-0506/95 — 95/0248(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Arias Cañete
(A4-0041/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia-Erzegovina (COM(95)0728 — C4-0091/96 — 95/0361(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Wiersma
(A4-0042/96)

— *** I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (COM(95)0570 — C4-0552/95 — 95/0287(COD)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. P. Martin
(A4-0043/96)

— Relazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1995 — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Aldo
(A4-0045/96)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri (COM(95)0394 — C4-0444/95 — 95/0231(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Provan
(A4-0046/96)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea del Carbono e dell'Acciaio e la Comunità europea dell'Energia Atomica, da una parte, e la repubblica del Kazakistan, dall'altra (5515/95 — C4-0605/95 — 95/0031(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Chesa
(A4-0049/96)

cb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri (C4-0579/95 — 94/0242(COD)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Peijs
(A4-0033/96)

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (C4-0004/96 — 00/0486(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Wijnsbeek
(A4-0044/96)

Mercoledì 28 febbraio 1996

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (C4-0523/95 — 00/0471(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Janssen van Raay
(A4-0047/96)

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (C4-0578/95 — 94/0285(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Añoveros Trias de Bes
(A4-0048/96)

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari (C4-0490/95 — 00/0426(COD)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Roth-Behrendt
(A4-0050/96)

d) dai deputati le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):

— Castellina, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, alla Commissione: Ritrasmissione di manifestazioni sportive (B4-0135/96);

— Paillet e Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Sette nell'Unione europea (B4-0136/96);

— Schulz, a nome del gruppo PSE, al Consiglio: Le sette in Europa (B4-0276/96);

— Schulz, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Le sette in Europa (B4-0277/96)

6. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Colombia sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente usati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente usati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Perù sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente usati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente usati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Venezuela sui precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente usati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

7. Iniziativa legislativa

La commissione per l'ambiente è autorizzata a elaborare, conformemente all'articolo 50 del regolamento, una relazione in cui si invita la Commissione a presentare al Parlamento una proposta legislativa sul passaporto sanitario europeo.

8. Autorizzazione a elaborare una raccomandazione

Conformemente all'articolo 92 del regolamento, la commissione per gli affari esteri è autorizzata a formulare una raccomandazione al Consiglio sul Kosovo.

9. Ordine dei lavori

La Presidenza comunica che nel frattempo anche i gruppi GUE/NGL e PSE hanno presentato interrogazioni sulle sette in Europa (punti 497 e da 520 a 522).

*
* *
*

Intervengono gli onn.:

— De Vries, il quale, riferendosi all'autorizzazione accordata, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, alla commissione per gli affari esteri, di formulare una raccomandazione al Consiglio concernente il Kosovo, fa presente che in base al paragrafo 3 di detto articolo «le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione»; chiede pertanto che la raccomandazione approvata dalla commissione per gli affari esteri sia iscritta all'ordine del giorno della presente tornata (il Presidente risponde che l'ordine del giorno della presente tornata è già stato approvato, per cui il punto sarà iscritto all'ordine del giorno della tornata di marzo). L'on. De Vries chiede il rigoroso rispetto del regolamento e si interroga sull'utilità, per il Parlamento, di esaminare una questione sulla quale nel frattempo il Consiglio avrebbe forse preso già una decisione;

Mercoledì 28 febbraio 1996

— Oomen-Ruijten, la quale sostiene che se in linea di principio l'on. De Vries ha ragione, il rispetto delle disposizioni dell'art. 92, par. 3, comporterebbe una modifica dell'ordine del giorno, il quale è già stato approvato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti; chiede che la questione sia deferita alla commissione per il regolamento;

— Matutes Juan, presidente della commissione per gli affari esteri, il quale appoggia la posizione espressa dall'on. De Vries.

Il Presidente, dopo aver fatto osservare che il documento non è ancora disponibile, comunica che il punto sarà iscritto all'ordine del giorno della tornata di marzo a Strasburgo.

Interviene l'on. De Vries, il quale protesta contro questa decisione, precisando che bisogna attenersi a un rigoroso rispetto del regolamento. Chiede che il Parlamento si pronuncii, tramite votazione, sull'iscrizione di tale punto (il Presidente risponde che bisogna innanzitutto appurare se c'è spazio sufficiente per iscrivere questo punto all'ordine del giorno della presente tornata e quando potrà essere iscritto; aggiunge che nel corso del pomeriggio sarà fatta una comunicazione al riguardo).

10. Questioni politiche urgenti (comunicazione seguita da domande)

L'ordine del giorno reca una comunicazione della Commissione su questioni politiche urgenti e di notevole rilevanza.

Il Presidente della Commissione Jacques Santer fa una comunicazione sul parere della Commissione sulla riunione della Conferenza intergovernativa: «rafforzare l'Unione politica e preparare l'ampliamento».

Intervengono per fare delle domande alle quali il Presidente Santer risponde successivamente gli onn. Dury, Cox, Mme Maij-Weggen, Saint-Pierre, Poettering, Alavanos, Seillier, Müller, Barton, Gredler, Ruffolo, Robles Piquer, Cassidy, Sjöstedt, Goerens, Alan J. Donnelly, Roth, Herman, Martinez, Goepel, Green e Cornelissen.

Il Presidente dichiara chiuso il punto.

11. Ordine del giorno

Il Presidente comunica che il testo della raccomandazione al Consiglio concernente il Kosovo sarà distribuito domani entro le 9.00. Propone che tale punto sia iscritto all'inizio del turno di votazioni di domani (*vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 7*).

Il Parlamento manifesta il suo assenso su tale proposta.

12. Moneta unica, occupazione e crescita (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio Augusto Fantozzi fa una dichiarazione sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

Il commissario de Silguy fa una dichiarazione sul medesimo argomento.

Intervengono gli onn. Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, von Wogau, presidente della commissione per i problemi economici, il quale parla anche a nome del gruppo PPE, Mezzaroma, a nome del gruppo UPE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Theonas, a nome del gruppo GUE/NGL, Schörling, a nome del gruppo V, Ewing, a nome del gruppo ARE, Krarup, a nome del gruppo EDN, e Amadeo, non iscritto.

La Presidenza comunica che sono state presentate otto proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Pasty e Ligabue, a nome del gruppo UPE, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0260/96);

— Herman, a nome del gruppo PPE, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0261/96);

— Blokland, a nome del gruppo EDN, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0262/96);

— Gasòliba i Böhm, Cox, Boogerd-Quaak, Watson e La Malfa, a nome del gruppo ELDR, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0263/96);

— Alan J. Donnelly, Harrison, Pérez Royo e Randzio-Plath, a nome del gruppo PSE, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0269/96);

— Ewing, a nome del gruppo ARE, sulla moneta unica (B4-0272/96);

— Soltwedel-Schäfer, Hautala, Wolf, Schörling, Kreissl-Dörfler e Roth, a nome del gruppo V, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0273/96);

— Vinci, Theonas, Elmalan, Jové Peres e Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita (B4-0275/96).

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, presidente della sottocommissione monetaria, Herman, Boogerd-Quaak, Aldo e Novo.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Wolf, Berthu, Mégret, Cabezón Alonso, Stevens, Gallagher, Watson, Svensson, Lucas, Peter, Burenstam Linder e De Melo, il Presidente Fantozzi, gli onn. Moreau, Caudron, Schiedermeier, Olli I. Rehn, Metten, Chanterie, Harrison, Pronk e Van Lancker.

PRESIDENZA DELL'ON. ALESSANDRO FONTANA

Vicepresidente

Intervengono l'on. Meier e il commissario de Silguy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 14*.

Mercoledì 28 febbraio 1996

13. Sette religiose (discussione)

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta otto interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione.

La on. André-Léonard svolge l'interrogazione orale che ella ha presentato, a nome del gruppo ELDR, al Consiglio, sulle sette in Europa (B4-0006/96).

La on. Colombo Svevo svolge l'interrogazione orale che ella ha presentato insieme agli onn. Oomen-Ruijten, Günther, Ferrer, Oostlander, Pack, Castagnetti, von Habsburg, Chantierie, Dimitrakopoulos, Carlo Casini, Palacio Vallelersundi e Martens, a nome del gruppo PPE, al Consiglio, sulle attività illecite di alcune sette in Europa (B4-0014/96).

L'on. Crowley svolge l'interrogazione orale che gli onn. Pasty e Ligabue hanno presentato, a nome del gruppo UPE, al Consiglio, sulle sette nell'Unione europea (B4-0020/96).

L'on. Ullmann svolge le interrogazioni orali che egli ha presentato, a nome del gruppo V, al Consiglio (B4-0128/96) e alla Commissione (B4-0129/96), sulle sette in Europa.

La on. Pailler svolge l'interrogazione orale che ella ha presentato, insieme all'on. Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione, sulle sette nell'Unione europea (B4-0136/96).

L'on. Ford svolge le interrogazioni orali che l'on. Schulz ha presentato, a nome del gruppo PSE, al Consiglio (B4-0276/96) e alla Commissione (B4-0277/96), sulle sette in Europa.

Il Presidente in carica del Consiglio Luigi Vittorio Ferraris e il commissario signora Gradin rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Lindeperg, a nome del gruppo PSE, Oostlander, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Goerens, a nome del gruppo ELDR, Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Leperre-Verrier, a nome del gruppo ARE, Souchet, a nome del gruppo EDN, Antony, non iscritto, Elliott, Hallam e Wemheuer.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— André-Léonard, Gredler, Larive, Plooi-j-van Gorsel, Vaz da Silva e Goerens, a nome del gruppo ELDR, sulle sette in Europa (B4-0259/96);

— Elliott e Schulz, a nome del gruppo PSE, sulle sette in Europa (B4-0264/96);

— Colombo Svevo, Oostlander, Moorhouse, Dimitrakopoulos, Robles Piquer, Pack, Palacio Vallelersundi e Grossetête, a nome del gruppo PPE, sulle sette in Europa (B4-0266/96);

— Ullmann, a nome del gruppo V, sulle sette in Europa (B4-0270/96);

— Pasty e Ligabue, a nome del gruppo UPE, sulle sette in Europa (B4-0271/96);

— Pailler, Manisco, Ribeiro e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle sette in Europa (B4-0274/96).

Interviene il Presidente Ferraris.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 15.*

(La seduta è sospesa alle 20.30 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

14. Appalti pubblici di forniture e di lavori ***I (discussione)

L'on. Langen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 — C4-0161/95 — 95/0079(COD)) (A4-0014/96).

Intervengono gli onn. Miranda de Lage, relatrice per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, Wolf, a nome del gruppo V, Katiforis e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 10.*

15. Protezione in caso di urto laterale ***II (discussione)

L'on. Alan J. Donnelly illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0580/95 — 94/0322(COD)) (A4-0015/96).

Intervengono l'on. Cassidy e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 9.*

Interviene l'on. Cornelissen, presidente della commissione per i trasporti, sul grave incidente che si è verificato ieri su un'autostrada nei pressi di Gand in Belgio; chiede, a nome della commissione per i trasporti, che il Presidente del Parlamento presenti le condoglianze alle famiglie delle vittime (la Presidenza assicura che ciò sarà fatto).

Mercoledì 28 febbraio 1996

16. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I (discussione)

L'on. Tamino illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 — C4-0390/95 — 95/0204(SYN)) (A4-0008/96).

Intervengono gli onn. González Triviño, a nome del gruppo PSE, McIntosh, a nome del gruppo PPE, Lindqvist, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, Farthofer, Jarzembowski e Stenmarck e il commissario Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 11.*

17. Controllo tecnico dei veicoli **I (discussione)

L'on. Bellerè illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(95)0415 — C4-0467/95 — 95/0226 (SYN)) (A4-0010/96).

Intervengono gli onn. González Triviño, a nome del gruppo PSE, Ferber, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Wijzenbeek, a nome del gruppo ELDR, Van der Waal, a nome del gruppo EDN, Nußbaumer, non iscritto, Schlechter, Cornelissen, presidente della commissione per i trasporti, Schierhuber, il commissario Kinnock e l'on. Cornelissen, per rivolgere una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Kinnock risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 12.*

18. Statistiche dei trasporti aerei * (discussione)

L'on. Peltari illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (COM(95)0353 — C4-0419/95 — 95/0232 (CNS)) (A4-0009/96).

Intervengono gli onn. Sindal, a nome del gruppo PSE, Sarlis, a nome del gruppo PPE, il commissario Kinnock e il relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 29 febbraio 1996, parte prima, punto 13.*

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 29 febbraio 1996, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00:

dalle 10.00 alle 12.00:

- relazione Caligaris sull'accordo euromediterraneo con Israele ***
- relazione Scapagnini sulle modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) *
- interrogazione orale sulla ricostruzione delle repubbliche dell'ex Jugoslavia.

alle 12.00:

- Turno di votazioni.

(La seduta è tolta alle 23.20)

Enrico VINCI,
Segretario generale

Josep VERDE I ALDEA,
Vicepresidente

Mercoledì 28 febbraio 1996

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 28 febbraio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthelet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bertinotti, van Bladel, Blak, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Boogerd-Quaak, Botz, Bowe, de Brémond d'Ars, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Friedrich, Frutos Gama, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, González Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hindley, Hoff, Holm, Hory, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Jackson, Jacob, Järvi-lahti, Jarzembowski, Jöns, Jouppila, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klauf, Klironomos, König, Kofod, Kokkola, Konrad, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuhn, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lang Jack M.E., Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Löow, Lomas, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malerba, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Muscardini, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Occhetto, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Paakkinen, Paillet, Paisley, Pannella, Papakyriazis, Parigi, Pasty, Peijs, Peltari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Piecyk, Pimenta, Piquet, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Pradier, Pronk, Provan, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Read, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Riess-Passer, Riis-Jørgensen, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rönholm, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Roving, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryyänänen, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal, Secchi, Seillier, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stirbois, Striby, Sturdy, Svensson, Tamino, Tannert, Tapie, Tatarella, Telkämper, Terrón i Cusi, Teverson, Theato, Theonas, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Tittley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, de Villiers, Vinci, Virgin, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.

Giovedì 29 febbraio 1996

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1996

(96/C 78/02)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Gutiérrez Díaz.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, le richieste di parere sulle seguenti proposte:

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra (11133/95 — C4-0130/96 — 95/0261(CNS))

deferimento

merito: RELA

parere: AGRI, RICE, TRAS, SVIL, e altre commissioni interessate

base giuridica: Art. 113 CE, Art. 130 Y CE, Art. 228 CE

— Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro (COM(95)0740 — C4-0131/96 — 95/0363(AVC))

deferimento

merito: ESTE

parere: AGRI, BILA, RICE, RELA, ASOC, TRAS, SVIL, PESC, e altre commissioni interessate

base giuridica: Art. 238 CE, Art. 228 par. 2 e 3 secondo comma CE, Art. 95 CECA

— Proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (COM(95)0653 — C4-0132/96 — 95/0355(CNS))

deferimento

merito: LIBE

parere: BILA, GIUR, ASOC

— Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (COM(96)0021 — C4-0133/96 — 96/0029(CNS))

deferimento

merito: AGRI

parere: AMBI

base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta (COM(95)0687 — C4-0134/96 — 95/0351(CNS))

deferimento

merito: RELA

parere: BILA, PESC

base giuridica: Art. 025 par. 4 trattato d'adesione 1985

— Proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, e recante disposizioni per la sua applicazione (12358/95 — C4-0135/96)

deferimento

merito: PESC

parere: BILA

base giuridica: Art. 043 CE, Art. 228 par. 3, secondo comma CE, Art. 155 par. 2 trattato d'adesione 1985

b) dalle commissioni parlamentari, la seguente proposta di raccomandazione:

— Proposta di raccomandazione sulla necessità di una soluzione rapida alla questione del futuro del Kosovo — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

(A4-0054/96)

3. Accordo euromediterraneo con Israele * (discussione)**

L'on. Caligaris illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la

Giovedì 29 febbraio 1996

politica di difesa, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (SEC(95)1719 — 10373/95 — C4-0562/95 — 95/0276(AVC)) (A4-0021/96).

Intervengono gli onn. Günther, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo, Colajanni, a nome del gruppo PSE, Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE, Podestà, a nome del gruppo UPE, Pradier, a nome del gruppo ARE, Van der Waal, a nome del gruppo EDN, Muscardini, non iscritta, Van Bladel, Caudron, presidente della delegazione per le relazioni con Israele, Titley, Schaffner e Bertens, a nome del gruppo ELDR, e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 16.*

4. Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) * (discussione)

L'on. Scapagnini illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, sulla proposta di decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) (COM(95)0234 — C4-0266/95 — 95/0136(CNS)) (A4-0330/95).

Intervengono gli onn. Linkohr, a nome del gruppo PSE, Cassidy, a nome del gruppo PPE, Plooi-j-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Ahern, a nome del gruppo V, Macartney, a nome del gruppo ARE, Nußbaumer, non iscritto, e Lindqvist e il commissario signora Cresson, la quale dichiara in particolare che «La Commissione si impegna, sulla base del mandato che ha ottenuto dal Consiglio del JET, a far modificare dal Consiglio del JET i suoi regolamenti interni per includervi le aggiunte seguenti:

1. Una volta all'anno il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio del JET informano la commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia in merito all'evoluzione del progetto.
2. L'ordine del giorno del Consiglio del JET è reso pubblico due settimane prima di ogni riunione. Le decisioni del Consiglio del JET sono rese pubbliche dopo ogni riunione.
3. L'ordine del giorno del Consiglio scientifico del JET è reso pubblico due settimane prima di ogni riunione. I pareri del Consiglio scientifico del JET sono resi pubblici dopo ogni riunione. Una volta all'anno il Consiglio scientifico del JET organizza un seminario pubblico sull'evoluzione scientifica (passata e futura) del progetto.
4. Le relazioni di cui all'articolo 16.1.3 degli statuti del JET vengono comunicate al Parlamento europeo.»

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 17.*

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ MARIA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Vicepresidente

5. Ricostruzione delle repubbliche dell'ex Jugoslavia (discussione)

Gli onn. Samland e Theato svolgono l'interrogazione orale presentata, rispettivamente dagli onn. Samland, Wynn, Elles, Giansily, Brinkhorst, Miranda, Müller e Dell'Alba, a nome della commissione per i bilanci, e dalla on. Theato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, alla Commissione, sul finanziamento della ricostruzione delle repubbliche della ex Jugoslavia nella prospettiva della seconda riunione dei donatori (B4-0019/96).

Il commissario Van den Broek risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Willockx, a nome del gruppo PSE, Tillich, a nome del gruppo PPE, Giansily, a nome del gruppo UPE, Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR, Müller, a nome del gruppo V, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo EDN, Bösch, Oostlander e Pack.

La Presidenza comunica che sono state presentate tre proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Elles, a nome del gruppo PPE, sul futuro finanziamento della ricostruzione dell'ex Jugoslavia (B4-0265/96);
- Willockx e Wynn, a nome del gruppo PSE, sul finanziamento della ricostruzione dell'ex Jugoslavia (B4-0267/96);
- Di Prima e Giansily, a nome del gruppo UPE, sul finanziamento della ricostruzione delle repubbliche dell'ex Jugoslavia nella prospettiva della seconda riunione dei donatori del marzo 1996 (B4-0268/96).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 18.*

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

6. Sistemi elettrici piccoli e molto piccoli (articolo 52 del regolamento)

La Presidenza comunica che, in mancanza di opposizione scritta da parte di un decimo dei deputati e appartenenti ad almeno tre gruppi politici, la risoluzione contenuta nella relazione Ferber, presentata a nome della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, sul documento di lavoro della Commissione concernente i sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nel mercato interno dell'elettricità (SEC(95)0685 — C4-0281/95) (A4-0026/96) è considerata approvata conformemente all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 1*).

Giovedì 29 febbraio 1996

7. Futuro del Kosovo (articolo 92 del regolamento)

La Presidenza comunica che, in mancanza di opposizione scritta da parte di un decimo dei deputati, la raccomandazione al Consiglio della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa sulla necessità di una soluzione rapida alla questione del futuro del Kosovo (A4-0054/96) è considerata approvata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 2*).

8. Assetto integrato delle zone costiere (articolo 143, paragrafo 2, del regolamento)

Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'assetto integrato delle zone costiere (COM(95)0511 — C4-0593/95) (A4-0039/96) (relatore: on. Kenneth D. Collins) (senza discussione).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

9. Protezione in caso di urto laterale *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Alan J. Donnelly — A4-0015/96

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0580/95 — 94/0322(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 4*).

10. Appalti pubblici di forniture e di lavori *I** (votazione)

Relazione Langen — A4-0014/96

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0107 — C4-0161/95 — 95/0079(COD):

Emendamenti approvati: 13; 14; 1; 2; 3; 16 con VE (122 favorevoli, 110 contrari, 1 astenuto); 5; 17 con VE (135 favorevoli, 116 contrari, 1 astenuto); 8; 18 con VE (138 favorevoli, 123 contrari, 0 astenuti); 10; 15; 11 e 12 in blocco

Emendamenti decaduti: 4; 6 e 9

Emendamenti non posti in votazione: 7 (di natura linguistica)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

11. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I (votazione)

Relazione Tamino — A4-0008/96

Interviene il relatore sugli emendamenti.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0377 — C4-0390/95 — 95/0204(SYN)

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco; 3; 4; 5 con VE (139 favorevoli, 128 contrari, 5 astenuti); 6 con VE (167 favorevoli, 94 contrari, 2 astenuti)

Votazioni distinte:

em. 3 (PSE); 4 (V); 5 (V, PPE e PSE); 6 (PPE).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

12. Controllo tecnico dei veicoli **I (votazione)

Relazione Bellerè — A4-0010/96

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0415 — C4-0467/95 — 95/0226(SYN)

Emendamenti approvati: 1; 2 con VE (148 favorevoli, 112 contrari, 3 astenuti); 3; 10 con AN; 8; 6; 7

Emendamenti respinti: 4; 5 per parti separate

Emendamenti ritirati: 9

Votazioni distinte:

em. 1 (PSE); 2 (PSE); 3 (PSE); 4 (PPE); 6 (PSE e ARE) e 7 (PSE).

Votazioni per parti separate:

em. 5 (relatore):

prima parte: fino a «riparazione dei veicoli»
seconda parte: «proprietario del veicolo»
terza parte: frase fra parentesi

Risultati delle votazioni con AN:

em. 10 (PSE):

votanti:	275
favorevoli:	236
contrari:	37
astenuti:	2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

Giovedì 29 febbraio 1996

13. Statistiche dei trasporti aerei * (votazione)

Relazione Pelttari — A4-0009/96

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0353 — C4-0419/95 — 95/0232(CNS)

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

14. Moneta unica, occupazione e crescita (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0260, 0261, 0262, 0263, 0269, 0272, 0273 e 0275/96

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0260, 0261, 0263, 0269/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Alan J. Donnelly, a nome del gruppo PSE, Herman, a nome del gruppo PPE, Mezzaroma, a nome del gruppo UPE, Cox, a nome del gruppo ELDR, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 1; 2; 13; 14; 12

Emendamenti respinti: 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 4; 5

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

(Le proposte di risoluzione B4-0262, 0272, 0273 e 0275/96 decadono).

15. Sette religiose (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0259, 0264, 0266, 0270, 0271 e 0274/96)

Interviene l'on. Hallam, il quale chiede su quale base giuridica e morale il Parlamento si ritenga abilitato ad approvare una risoluzione su questo argomento (la Presidenza risponde che l'argomento rientra nella sfera di attività del Parlamento, dal momento che si tratta di una questione attinente ai diritti dell'uomo e che, inoltre, l'Assemblea è sovrana).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0259, 0264, 0266, 0271 e 0274/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Ford, a nome del gruppo PSE, Colombo Svevo, a nome del gruppo PPE, Pasty, Ligabue, a nome del gruppo UPE,

André-Léonard, Gredler, Plooij-van Gorsel, Vaz da Silva e Goerens, a nome del gruppo ELDR, Sierra González e Novo, a nome del gruppo GUE/NGL, Lalumière, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 1; 2; 3; 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 7 con VE (160 favorevoli, 108 contrari, 10 astenuti), fatta eccezione per il quinto trattino del preambolo, respinto con VE (108 favorevoli, 135 contrari, 26 astenuti).

Votazioni distinte:

Quinto trattino del preambolo (PSE e ELDR); par. 7 (PSE).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte II, punto 10*).

(La proposta di risoluzione B4-0270/96 decade).

16. Accordo euromediterraneo con Israele *** (votazione)

Relazione Caligaris — A4-0021/96

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con AN (UPE) il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	270
favorevoli:	265
contrari:	2
astenuti:	3

(*vedi parte seconda, punto 11*).

17. Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) * (votazione)

Relazione Scapagnini — A4-0330/95

PROPOSTA DI DECISIONE COM(95)0234 — C4-0266/95 — 95/0136(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte II, punto 12*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamenti respinti: 1; 2; 3; 4

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte II, punto 12*).

18. Ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0265, 0267 e 0268/96

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0265, 0267 e 0268/96:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Willockx e Wynn, a nome del gruppo PSE, Tillich, a nome del gruppo PPE,

Giovedì 29 febbraio 1996

Di Prima, a nome del gruppo UPE,
Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR,
Miranda e Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL,
Müller, a nome del gruppo V,
Dell'Alba, a nome del gruppo ARE,
(firmata anche dall'on. Giansily, a nome del gruppo UPE),
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene la on. Müller la quale chiede una votazione distinta sul cons. A (la Presidenza risponde che la richiesta è già stata trasmessa ufficialmente).

Emendamento approvato: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, (i nycons. A con VE (155 favorevoli, 99 contrari, 3 astenuti) e E con VE (165 favorevoli, 83 contrari, 2 astenuti).

Votazioni distinte:

cons. A e E (PPE)

Con AN (UPE) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	250
favorevoli:	245
contrari:	0
astenuti:	5

(vedi parte II, punto 13).

* *
* *

Dichiarazioni di voto:

relazione Kenneth D. Collins (A4-0039/96):

— *scritta:* on. Díez de Rivera

raccomandazione Alan J. Donnelly (A4-0015/96):

— *scritta:* on. Wolf

relazione Langen (A4-0014/96)

— *scritta:* on. Porto

relazione Tamino (A4-0008/96)

— *scritta:* on. Novo

Moneta unica:

— *orale:* on. Wolf, a nome del gruppo V.

Sette religiose:

— *orale:* on. Hallam

— *scritta:* onn. Caudron; Vaz da Silva; Eriksson, Svensson e Sjöstedt

relazione Caligaris (A4-0021/96)

— *orale:* on. Gahrton

— *scritte:* onn. Caudron, Díez de Rivera e Vaz da Silva

relazione Scapagnini (A4-0330/95)

— *scritta:* onn. Ahern e Lindqvist

Ex Jugoslavia:

— *scritta:* on. Blot

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

19. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

20. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dall'11 al 15 marzo 1996.

21. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 12.50)

Enrico VINCI,
Segretario generale

Klaus HÄNSCH,
Presidente

Giovedì 29 febbraio 1996

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Sistemi elettrici piccoli e molto piccoli (articolo 52 del regolamento)

A4-0026/96

Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione concernente i sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nel mercato interno dell'elettricità (SEC(95)0685 – C4-0281/95)*Il Parlamento europeo,*

- visto il documento di lavoro della Commissione SEC(95)0685 – C4-0281/95,
 - vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1995 sul Libro verde della Commissione «Per una politica energetica dell'Unione europea»⁽¹⁾,
 - avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 52 del suo regolamento, alla commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia,
 - visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0026/96),
- A. considerando che il documento di lavoro della Commissione sui sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nel mercato interno dell'elettricità, del 10 maggio 1995, va salutato come un importante contributo al completamento del mercato interno dell'energia,
- B. considerando che un sistema di transito dell'elettricità, quale viene fra l'altro proposto nel suddetto documento di lavoro, non rappresenta tuttavia una base sufficiente per l'introduzione di procedure razionali di pianificazione,
- C. considerando in particolare quanto da esso richiesto nella predetta risoluzione del 10 ottobre 1995, segnatamente al paragrafo 13, in ordine alla definizione di un mercato interno dell'energia,
- D. considerando che l'approvvigionamento pubblico deve garantire forniture di elettricità sicure e vantaggiose sotto il profilo dei prezzi nell'intera Unione,
1. invita la Commissione ad assicurare che il monopolio di fatto necessario al buon funzionamento dei piccoli sistemi elettrici isolati rispetti l'interesse economico generale e, in particolare, i diritti dei consumatori;
 2. sottolinea che nella comunicazione della Commissione l'analisi è incentrata unicamente sull'idea del transito di elettricità, mentre non viene prestata attenzione al problema della salvaguardia del pubblico interesse, e invita pertanto la Commissione a completare in tal senso la sua comunicazione;
 3. sottolinea che il modo migliore per assicurare ai sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli un'equa opportunità nel mercato interno dell'energia è rappresentato da un'efficace vigilanza contro gli abusi;
 4. ricorda l'importanza dei sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nella produzione di energia da fonti rinnovabili e invita la Commissione a presentare un piano d'azione per la tutela dei produttori di energia rinnovabile esistenti e per lo sviluppo di tale produzione
 5. sottolinea che in un mercato liberalizzato la questione del risparmio energetico perderà importanza presso i consumatori finali e chiede pertanto alla Commissione di introdurre misure obbligatorie sulla consulenza in materia energetica;

⁽¹⁾ GU C 287 del 30.10.1995, pag. 34.

Giovedì 29 febbraio 1996

6. rileva che per uno sviluppo coerente di tutte le regioni dell'Unione europea è importante che i prezzi dell'elettricità divergano in misura minima e chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di mantenere l'attuale parità di prezzi tra zone urbane e rurali;
7. sottolinea l'auspicabilità, dal punto di vista ambientale, dell'introduzione di strategie per l'utilizzazione razionale dell'energia, quali la produzione combinata elettricità-calore e la pianificazione integrata delle risorse e invita la Commissione a creare un contesto favorevole all'attuazione di tali strategie;
8. ribadisce che i sistemi piccoli e molto piccoli devono beneficiare di disposizioni ad hoc deroganti alle norme comuni del mercato interno dell'energia, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CE;
9. chiede alla Commissione di integrare il problema dei sistemi di elettricità piccoli e molto piccoli nella direttiva sul mercato interno dell'elettricità;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

2. Futuro del Kosovo (articolo 92 del regolamento)

A4-0054/96**Raccomandazione sulla necessità di una soluzione rapida alla questione del futuro del Kosovo***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo J.7, secondo comma, del trattato sull'Unione europea,
 - vista la risoluzione 777 (1992) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 19 settembre 1992,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sull'ex Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare i paragrafi 3 e 8, lettera a),
 - visto l'articolo 92 del proprio regolamento,
 - vista la proposta di raccomandazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0054/96),
- A. allarmato per la persecuzione della maggioranza etnica albanese del Kosovo da parte del governo della nuova Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), in quanto purtroppo potrebbe condurre a una lotta armata in Kosovo in cui potrebbero essere coinvolte le popolazioni dei paesi confinanti,
 - B. ritenendo che una soluzione pacifica al problema del Kosovo sia ancora possibile se il presidente Milosevic sarà disposto ad avviare negoziati con il sig. Rugova e altri rappresentanti eletti delle popolazioni del Kosovo senza porre condizioni preliminari,
 - C. riconoscendo che il presidente Milosevic non è attualmente disposto a fare concessioni alla popolazione del Kosovo o ad avviare negoziati con i suoi rappresentanti eletti,
 - D. considerando la situazione in Vojvodina, dove di recente le minoranze sono state oggetto di crescenti pressioni nell'ambito di una politica volta a modificare la struttura etnica mediante l'insediamento serbo,
 - E. consapevole dell'auspicio dei governi della Serbia e della Repubblica federale di Jugoslavia di venir pienamente riconosciuti a livello diplomatico e di veder porre fine a tutte le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite,
 - F. considerando la decisione del governo degli Stati Uniti di aprire un ufficio in Kosovo,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1, b).

Giovedì 29 febbraio 1996

1. chiede al Consiglio di decidere, quale azione comune ai sensi dell'articolo J3 del trattato sull'Unione europea, che il pieno riconoscimento diplomatico della nuova Repubblica federale di Jugoslavia nonché l'abolizione delle restanti sanzioni saranno concessi solo una volta raggiunto un accordo completo e soddisfacente tra il presidente Milosevic e i rappresentanti eletti delle popolazioni del Kosovo;
2. invita il Consiglio a incaricare la Commissione di aprire un ufficio in Kosovo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

3. Assetto integrato delle zone costiere (articolo 143, paragrafo 2, del regolamento)

A4-0039/96

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'assetto integrato delle zone costiere (COM(95)0511 – C4-0593/95)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(95)0511 – C4-0593/95),
 - vista la propria risoluzione del 17 novembre 1992 recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una risoluzione relativa a un programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0039/96),
- A. considerando che il continuo deterioramento del litorale europeo impone l'adozione di misure urgenti per salvare il salvabile,
 - B. considerando che la protezione delle zone costiere è stata dichiarata prioritaria nell'azione comunitaria, in particolare nel V programma d'azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile ⁽²⁾,
 - C. considerando che nelle sue risoluzioni del 25 febbraio 1992 ⁽³⁾ e del 6 maggio 1994 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una strategia comunitaria di gestione integrata del litorale,
 - D. considerando che il 18 dicembre 1995, pur approvando la comunicazione, il Consiglio ha invitato la Commissione a proseguire le iniziative e i lavori per realizzare quanto prima gli obiettivi previsti al paragrafo 1, ossia l'elaborazione di una strategia comunitaria,
 - E. considerando che il V programma d'azione in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile prevede esplicitamente al punto 5.6 l'elaborazione di una strategia comunitaria che stabilisca anche il calendario e gli strumenti per realizzarlo,
 - F. considerando che proprio la Commissione nella sua comunicazione ha riconosciuto che, in assenza di misure adeguate, il litorale europeo continuerà a deteriorarsi gravemente,
1. accoglie favorevolmente l'impegno di coordinamento dimostrato in seno alla Commissione per mettere in atto gli strumenti comunitari esistenti;
 2. deplora la scelta che la Commissione ha fatto di limitarsi a un programma dimostrativo non coercitivo;

⁽¹⁾ GU C 337 del 21.12.1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 59 del 6.3.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 135 del 18.5.1994, pag. 2.

Giovedì 29 febbraio 1996

3. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta volta a varare una strategia comunitaria di gestione integrata delle zone costiere;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

4. Protezione in caso di urto laterale ***II

A4-0015/96

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (C4-0580/95 – 94/0322(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0580/95 – 94/0322(COD)),
- visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(94)0519) ⁽²⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione COM(95)0454,
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 68 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0015/96),

1. approva la posizione comune;
2. invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l'atto, in conformità di tale posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 47.

⁽²⁾ GU C 396 del 31.12.1994, pag. 1.

Giovedì 29 febbraio 1996

5. Appalti pubblici di forniture e di lavori *I**

A4-0014/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 – C4-0161/95 – 95/0079 (COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che le pubbliche autorità e le imprese di diritto pubblico interessate sono consapevoli delle conseguenze che un ritardo nel pagamento può comportare per la solidità finanziaria degli operatori economici e segnatamente delle piccole e medie imprese e che esse intendono rispettare un codice deontologico nonché comportarsi, nelle prassi di pagamento sollecito, come i principali attori internazionali;

(Emendamento 14)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che un appalto pubblico di servizi dovrebbe precisare la data in cui il pagamento va effettuato, il termine a partire dalla data di ricevimento della fattura, se l'appalto non prevede una data precisa per il pagamento, nonché gli interessi di mora da versare qualora il pagamento non fosse interamente effettuato alla data prevista;

(Emendamento 1)

Settimo e ottavo considerando

considerando che è necessario semplificare l'applicazione delle direttive e mantenere l'equilibrio raggiunto nella legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici;

considerando che è pertanto necessario estendere le modifiche della direttiva 92/50/CEE a tutte le categorie di servizi che rientrano nel suo campo di applicazione;

considerando che, per evitare le distorsioni di concorrenza tra imprese dell'UE e di paesi terzi, si riprendono solo le modifiche dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP), prevedendo un adeguamento più ampio delle direttive nel quadro di una successiva revisione globale;

considerando inoltre che le categorie di servizi non contemplate dall'AAP non rientrano nell'ambito delle modifiche della direttiva 92/50/CEE;

(*) GU C 138 del 3.6.1995, pag. 1.

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo comma (nuovo)
(direttiva 92/50/CEE)*

Per i servizi di cui alla categoria 8 dell'Allegato I A (Ricerca e sviluppo) che non rientrano nell'ambito dell'AAP, la direttiva si applica esclusivamente agli appalti pubblici di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 200.000 ecu.

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 12, paragrafo 1 (direttiva 92/50/CEE)

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, *le caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente a cui è stato aggiudicato l'appalto.*

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicanti possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al precedente comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia altrimenti contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, il nome dell'offerente a cui è stato aggiudicato l'appalto.

Per quanto riguarda le informazioni sui motivi del rigetto della loro domanda e i vantaggi dell'offerente più favorevole, gli offerenti di paesi terzi non possono godere di condizioni migliori rispetto agli offerenti degli Stati membri dell'UE.

Conformemente all'accordo GATT, ulteriori caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerente selezionato possono essere comunicati su richiesta solo qualora la diffusione di tali informazioni non pregiudichi l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali delle imprese o la concorrenza.

(Emendamento 16)

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 14, paragrafo 7 (direttiva 92/50/CEE)

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto determinato le amministrazioni aggiudicanti *non* possono chiedere né accettare, *in un modo che potrebbe impedire la concorrenza*, la consulenza fornita da persone o imprese che *possono avere un interesse commerciale nell'appalto.*

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto determinato le amministrazioni aggiudicanti possono chiedere ed accettare la consulenza fornita da persone o imprese, **purché tale consulenza non impedisca la concorrenza.**

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 1 (direttiva 93/36/CEE)

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, *le caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.*

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicanti possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al precedente comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia altrimenti contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori.

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Per quanto riguarda le informazioni sui motivi del rigetto della loro domanda e i vantaggi dell'offerente più favorevole, gli offerenti di paesi terzi non possono godere di condizioni migliori rispetto agli offerenti degli Stati membri dell'UE.

Conformemente all'accordo GATT, ulteriori caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerente selezionato possono essere comunicati su richiesta solo qualora la diffusione di tali informazioni non pregiudichi l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali delle imprese o la concorrenza.

(Emendamento 17)

ARTICOLO 2, PUNTO 3

Articolo 8, paragrafo 7 (direttiva 93/36/CEE)

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto particolare le amministrazioni aggiudicanti *non* possono chiedere né accettare, *in un modo che potrebbe impedire la concorrenza*, la consulenza fornita da persone o imprese *che possono avere un interesse commerciale nell'appalto.*

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto particolare le amministrazioni aggiudicanti possono chiedere **ed** accettare la consulenza fornita da persone o imprese, **purché tale consulenza non impedisca la concorrenza.**

(Emendamento 8)

ARTICOLO 3, PUNTO 2

Articolo 8, paragrafo 1 (direttiva 93/37/CEE)

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, *le caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.*

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicanti possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al precedente comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia altrimenti contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione aggiudicante comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerta, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Per quanto riguarda le informazioni sui motivi del rigetto della loro domanda e i vantaggi dell'offerente più favorevole, gli offerenti di paesi terzi non possono godere di condizioni migliori rispetto agli offerenti degli Stati membri dell'UE.

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Conformemente all'accordo GATT, ulteriori caratteristiche e i vantaggi salienti dell'offerente selezionato possono essere comunicati su richiesta solo qualora la diffusione di tali informazioni non pregiudichi l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali di particolari imprese o la concorrenza.

(Emendamento 18)

ARTICOLO 3, PUNTO 3

Articolo 10, paragrafo 7 (direttiva 93/37/CEE)

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto particolare le amministrazioni aggiudicanti *non* possono chiedere né accettare, *in un modo che potrebbe impedire la concorrenza*, la consulenza fornita da persone o imprese *che possono avere un interesse commerciale nell'appalto*.

7. Nella preparazione di specifiche tecniche per un appalto particolare le amministrazioni aggiudicanti possono chiedere **ed** accettare la consulenza fornita da persone o imprese, **purché tale consulenza non impedisca la concorrenza.**

(Emendamento 10)

ARTICOLO 3, PUNTO 8

Articolo 34, paragrafi 2 e 3 (direttiva 93/37/CEE)

2. *Detto prospetto indica almeno:*

a) *nel caso delle amministrazioni aggiudicanti figuranti nell'allegato I alla direttiva 95/.../CE;*

- *il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia,*
- *il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II, e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo le ipotesi previste dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;*

b) *nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicanti cui si applica la presente direttiva, il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazioni, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'Allegato II e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo le ipotesi previste dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;*

2.a) I prospetti statistici devono indicare almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni al di sopra della soglia, distinguendo, secondo le procedure, le categorie di lavori e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, in base all'articolo 7, in caso di procedura negoziata, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.

b) Tale prospetto contiene nel caso delle amministrazioni aggiudicanti figuranti nell'allegato I alla direttiva 95/.../CE, almeno i seguenti dati: il valore **totale** degli appalti aggiudicati al di sotto della soglia, **il numero e il valore degli appalti al di sotto della soglia, il numero e il valore degli appalti al di sopra della soglia, ripartiti per quanto possibile secondo le procedure, le categorie degli appalti** in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo le ipotesi previste dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- c) nel caso delle amministrazioni aggiudicanti figuranti nell'allegato I alla direttiva 95/.../CE, il numero e il valore degli appalti aggiudicati dalle amministrazioni in base alle deroghe all'accordo GATT; *nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicanti cui si applica la presente direttiva, il valore totale per ogni categoria di amministrazioni degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo GATT;*
- d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura stabilita nell'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria a norma dell'accordo GATT.

- c) Nel caso delle amministrazioni aggiudicanti figuranti nell'allegato I alla direttiva 95/.../CE **sono indicati** il numero e il valore degli appalti aggiudicati dalle amministrazioni in base alle deroghe all'accordo GATT;

- d) **Viene inoltre indicata** qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura stabilita nell'articolo 35, paragrafo 3, che si riveli necessaria a norma dell'accordo GATT.

3. *La Commissione determina, secondo la procedura stabilita nell'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva».*

soppresso

(Emendamento 15)

ARTICOLO 3 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis

1. L'amministrazione aggiudicante che acquista beni o servizi da un fornitore deve

- a) **accusare il ricevimento di merci e servizi entro sette giorni lavorativi,**
- b) **esporre dettagliatamente le condizioni alle quali si può ritenere che una fattura sia stata da essa ricevuta,**
- c) **fissare un termine di dieci giorni a partire dal ricevimento della fattura durante il quale il fornitore possa essere avvisato in merito ad eventuali irregolarità,**
- d) **specificare la data in cui il pagamento va effettuato in base a quanto disposto dal contratto.**

2. Se il contratto non prevede una data precisa per il pagamento, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 1, devono essere concessi 30 giorni per il pagamento delle somme dovute.

3. Al fornitore devono essere versati interessi di mora sulle somme dovute a partire dal giorno successivo alla data prevista per il pagamento e sino al giorno in cui il versamento delle somme dovute viene effettuato.

Gli interessi sono calcolati in base al tasso di sconto ufficiale della banca centrale nazionale, aumentato di almeno 5 punti percentuali.

4. Tutti i costi derivanti dalla riscossione del debito e dalle formalità amministrative, come pure i costi relativi all'esecuzione forzata sostenuti dal fornitore e connessi con ciascuna fase del processo di recupero del debito sono a carico dell'amministrazione aggiudicante.

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

*ALLEGATO I**Allegato I (direttiva 93/36/CEE)*

L'elenco delle amministrazioni governative centrali va integrato con i corrispondenti uffici dei nuovi Stati membri Austria, Finlandia e Svezia. Inoltre è necessaria una revisione annuale delle amministrazioni aggiudicanti centrali.

(Emendamento 12)

ALLEGATO I

*Allegato I, Repubblica federale di Germania,
punto 17 bis (nuovo) (direttiva 93/36/CEE)*

17 bis Bundesministerium für Verkehr.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 – C4-0161/95 – 95/0079 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(95)0107 – 95/0079 (COD))⁽¹⁾
 - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, 66 e 100A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0161/95),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0014/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 138 del 3.6.1995, pag. 1.

Giovedì 29 febbraio 1996

6. Aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **I

A4-0008/96

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 – C4-0390/95 – 95/0204(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative esigenze e sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltretutto l'attuale quanto mai impari ripartizione e imputazione dei costi fra i modi di trasporto, occorre potenziare ovvero aumentare gli aiuti ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente quali il trasporto combinato, quello ferroviario e per via navigabile;

(Emendamento 2)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e considerando che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie;

(Emendamento 3)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che è indispensabile prevedere taluni aiuti in ordine ai costi di esercizio del trasporto combinato a carico non solo dei paesi terzi ma anche degli Stati membri dell'Unione e che è pertanto necessario definire un'impostazione degli aiuti al trasporto combinato a favore del transito delle regioni montagnose europee essendo inteso che detto regime entrerà in vigore agli inizi del 1996;

(Emendamento 4)

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che i nuovi Stati membri meritano un'attenzione particolare per quanto riguarda i futuri aiuti al trasporto combinato;

(*) GU C 253 del 29.9.1995, pag. 22.

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Quinto considerando

considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dalla direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽³⁾ e che occorre pertanto abrogare l'articolo 4;

considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 **va considerata nell'ambito delle realtà politiche ed economiche attuali ovvero che non si deve svantaggiare il trasporto combinato e ferroviario;**

⁽³⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, terzo trattino

(Articolo 4 (regolamento (CEE)1107/70))

3) *L'articolo 4 è soppresso.***soppresso***(i trattini seguenti vengono modificati in conseguenza)*

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 – C4-0390/95 – 95/0204(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0377 – 95/0204(SYN) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C, 75, paragrafo 1 e 94 del trattato CE (C4-0390/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0008/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 253 del 29.9.1995, pag. 22.

Giovedì 29 febbraio 1996

7. Controllo tecnico dei veicoli **I

A4-0010/96

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(95)0415 – C4-0467/95 – 95/0226 (SYN))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando primo bis (nuovo)***considerando la risoluzione del Parlamento del 18 gennaio 1995 ⁽¹⁾ in materia di codificazione ufficiale della legislazione comunitaria e l'allegato accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾;**⁽¹⁾ GU C 43 del 20.2.1995, pag. 41.⁽²⁾ GU C 293 dell'8.11.1995, pag. 2.

(Emendamento 2)

*Considerando dodicesimo bis (nuovo)***considerando che gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono farsi garanti della qualità e del metodo operato del controllo tecnico dei veicoli,**

(Emendamento 3)

*Considerando dodicesimo ter (nuovo)***considerando che la Commissione deve controllare in modo intensivo l'applicazione pratica della presente direttiva e, a scadenze regolari, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle risultanze;**

(Emendamento 10)

*Considerando trentaduesimo bis (nuovo)***considerando che nel 1996 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuabilità di un'estensione del controllo tecnico ai veicoli a due e tre ruote;**

(Emendamento 8)

Articolo 2

Il controllo tecnico ai sensi della presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato oppure da organismi o impianti da esso designati, che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza.

Il controllo tecnico ai sensi della presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato **o da organizzazioni pubbliche incaricate di tale compito** oppure da organismi o impianti da esso

Giovedì 29 febbraio 1996

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

designati, che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza, compresi organismi privati debitamente autorizzati. In particolare, quando impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operano anche come officine per la riparazione dei veicoli a motore, lo Stato membro garantisce l'obiettività e l'elevata qualità di tali controlli.

(Emendamento 6)

Allegato I, Punto 5

Categoria di veicoli	Periodicità dei controlli
5. Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3.500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole	4 anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni 2 anni

Categoria di veicoli	Periodicità dei controlli
5. Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di merci su strada, o al trasporto pubblico di persone con un peso massimo autorizzato non superiore a 3.500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole	3 anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno

(Emendamento 7)

Allegato II, Punto 8.2.1., lettera a), punto 2, secondo comma

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si procede a misurare il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico **viene misurato** con motore al minimo (motore disinnestato) **con avviamento a freddo e dopo condizionamento del motore, tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore.**

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(95)0415 – C4-0467/95 – 95/0226 (SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0415 – 95/0226 (SYN)),
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 75 del trattato CE (C4-0467/95),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0010/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

Giovedì 29 febbraio 1996

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norme dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

8. Statistiche dei trasporti aerei *

A4-0009/96

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (COM(95)0353 – C4-0419/95 – 95/0232 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 1)
	<i>Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)</i>
b) merci e posta	b) merci b bis) posta
	(Emendamento 2)
	<i>Allegato I, tabelle 1.1, 1.2 e 1.3</i>
	<i>(Separare le voci «merci» e «posta» in tutte e tre le tabelle)</i>
	(Emendamento 3)
	<i>Allegato II, secondo e terzo sottotitolo</i> <i>(Definizioni e variabili statistiche)</i>
Servizi non di linea	Servizi passeggeri
Servizi aerei a titolo oneroso diversi da quelli figuranti nei servizi di linea. Sono inclusi i servizi di aerotaxi.	Servizi aerei a titolo oneroso diversi da quelli figuranti nei servizi di linea. Sono inclusi i servizi di aerotaxi.
Servizi passeggeri	Tutti i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari come prestanti servizi passeggeri.
Tutti i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari come prestanti servizi passeggeri.	
	(Emendamento 4)
	<i>Allegato II, quinto sottotitolo</i> <i>(Definizioni e variabili statistiche)</i>
Unità passeggero	Unità passeggero
Per quanto riguarda l'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari di cui all'articolo 3.3 del presente regolamento, un'unità passeggero equivale, ai fini di calcolo, ad un passeggero o a 75 chilogrammi di merci e posta.	Per quanto riguarda l'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari di cui all'articolo 3.3 del presente regolamento, un'unità passeggero equivale, ai fini di calcolo, ad un passeggero o a 90 chilogrammi di merci e posta.

(*) GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11.

Giovedì 29 febbraio 1996

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (COM(95)0353 – C4-0419/95 – 95/0232 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0353 – 95/0232(CNS) (¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CE (C4-0419/95),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0009/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11.

9. Moneta unica, occupazione e crescita

B4-0260, 0261, 0263 e 0269/96

Risoluzione sulla moneta unica, l'occupazione e la crescita

Il Parlamento europeo,

- visti il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione e il Libro bianco sulla politica sociale,
 - viste le conclusioni dei Consigli europei di Essen e di Cannes, la relazione congiunta Commissione/Consiglio (ECOFIN e Affari sociali) sulle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, approvata al Consiglio europeo di Madrid, nonché la relazione del Consiglio ECOFIN sull'aderenza da parte degli Stati membri agli orientamenti economici di massima,
 - vista la dichiarazione formulata dal Presidente della Commissione Jacques Santer dinanzi al Parlamento europeo il 31 gennaio 1996, nella quale è presentato il Patto europeo per la fiducia e l'occupazione,
- A. considerando che l'aumento della disoccupazione rischia di pregiudicare l'accettazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) da parte del pubblico e rende più difficile agli Stati membri ottemperare ai criteri di convergenza,
 - B. considerando il paradosso dell'economia europea, la quale pur vantando attualmente solide basi, risente di una scarsa fiducia da parte dei consumatori, di un basso livello degli investimenti e di un elevato tasso di disoccupazione,
1. invoca il rispetto dei termini per la transizione alla moneta unica sanciti dal trattato sull'Unione europea;

Giovedì 29 febbraio 1996

2. ricorda a tale proposito che, onde soddisfare i criteri di bilancio enunciati dal trattato, gli Stati membri sono tenuti ad avere un disavanzo non superiore al 3% del PIL, oppure un disavanzo che sia diminuito in modo sostanziale e continuo avvicinandosi al 3% del PIL, o, in alternativa, che il superamento del 3% del PIL sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino a tale valore, nonché un debito pubblico non superiore al 60% del PIL, oppure che il dato si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini a tale valore con ritmo adeguato;
3. ricorda inoltre che il trattato prevede che si tenga conto della posizione economica generale al momento di stabilire se il disavanzo di uno Stato membro sia da considerare eccessivo o meno;
4. insiste affinché questo Parlamento sia consultato su tutte le relazioni, gli orientamenti e le raccomandazioni resi necessari dall'introduzione della moneta unica e in particolare, a seguito del Consiglio europeo di Madrid, sulle relazioni che dovranno essere elaborate sulle relazioni tra Stati membri partecipanti all'area dell'Euro e Stati membri non partecipanti, vista l'importanza di sostenere e consolidare il mercato unico, nonché sulle proposte relative al conseguimento di una convergenza sostenibile;
5. ritiene che il concetto di convergenza sostenibile debba essere coerente con le disposizioni e i principi del trattato esistenti e, pur includendo la necessaria disciplina di bilancio per gli Stati partecipanti alla fase III, debba prevedere anche un'adeguata flessibilità e capacità di bilancio e strumenti adeguati di politica fiscale per far fronte alle ripercussioni economiche a livello regionale, nazionale ed europeo e gestire la situazione dell'economia reale europea lungo un intero ciclo economico;
6. sottolinea che, onde evitare che il consolidamento fiscale richiesto per rispondere ai criteri di convergenza abbia effetti negativi sull'occupazione, è essenziale che i governi e le Autorità monetarie assicurino un equilibrio adeguato tra politiche fiscali e monetarie e che siano rispettati gli obblighi previsti dal trattato per quanto concerne il coordinamento economico a livello europeo;
7. fa osservare che tale equilibrio deve essere raggiunto in tutta l'Unione europea nel 1996 cosicché, di conseguenza, i tassi di interesse reali a lungo termine possano abbassarsi e stimolare gli investimenti e la crescita, soprattutto nel settore privato;
8. sottolinea inoltre che, registrandosi forti segnali secondo cui l'inflazione è sotto controllo nell'economia europea, le Autorità monetarie devono garantire che tale situazione si rifletta nei mercati finanziari;
9. sottolinea che gli effetti negativi delle turbolenze valutarie verificatesi negli ultimi tempi hanno provocato una riduzione degli investimenti in Europa e la perdita di parecchie centinaia di migliaia di posti di lavoro e ribadisce, a tale proposito, che l'UEM non è fine a se stessa, bensì contribuisce all'instaurazione di un clima favorevole agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro;
10. auspica, visto che la persistenza di un elevato tasso di disoccupazione mina la fiducia dei cittadini nella costruzione europea e in particolare nella moneta unica, che sia evidenziato il ruolo che l'Unione europea può svolgere nell'ambito della lotta contro la disoccupazione e il fatto che l'UEM rappresenta uno strumento per migliorare le prospettive della situazione dell'impiego e del mantenimento del livello di protezione sociale in Europa; chiede a tal fine che siano disponibili quanto prima i risultati dell'approfondita analisi degli effetti delle politiche comunitarie sull'occupazione che il Presidente Santer ha auspicato nella dichiarazione rilasciata dinanzi al Parlamento europeo nel gennaio 1996;
11. si compiace che la Commissione si stia assumendo seriamente le sue responsabilità varando un Patto europeo per la fiducia e l'occupazione; sottolinea l'impatto positivo che tale iniziativa potrebbe avere per avvicinare maggiormente i cittadini al processo di integrazione europea e invita gli Stati membri a rispondere accelerando l'applicazione delle riforme strutturali a livello nazionale e le parti sociali a reagire adottando un atteggiamento positivo nei confronti delle misure negoziate, finalizzate a creare posti di lavoro;
12. ribadisce che i benefici di tali sforzi potranno essere ottenuti soltanto grazie a un maggiore coordinamento delle politiche fiscali, monetarie e strutturali degli Stati membri;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 29 febbraio 1996

10. Sette religiose

B4-0259, 0264, 0266, 0271 e 0274/96

Risoluzione sulle sette in Europa

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950,
 - visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo F, paragrafo 2, l'articolo K1, punti 2, 5, 6, 7 e 9 nonché l'articolo K3,
 - vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione 1178 (del 1992) del Consiglio d'Europa relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi,
- A. ribadendo il suo impegno nei confronti dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico, quali la tolleranza, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di pensiero, di associazione e di riunione,
- B. considerando che i recenti avvenimenti in Francia, in particolare la morte di 16 persone, fra le quali 3 bambini, avvenuta il 23 dicembre 1995 nel Vercors, hanno posto in evidenza le attività pericolose di talune associazioni dette sette,
- C. considerando che le attività dei gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel mondo,
- D. considerando che molte religioni ed altre sette sono perfettamente legittime e possono pertanto esigere la protezione delle loro organizzazioni ed attività con le garanzie relative alla libertà individuale e religiosa contenute nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
- E. considerando tuttavia che talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti dell'uomo, quali maltrattamenti, violenze sessuali, sequestri, tratta di esseri umani, incoraggiamento di comportamenti aggressivi o diffusione di ideologie razziste, frode fiscale, trasferimenti illegali di fondi, traffico di armi, traffico di stupefacenti, violazione del diritto del lavoro o esercizio illegale della medicina,
1. riafferma il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di associazione, soggetto ai limiti imposti dalla necessità di rispettare la libertà e la vita privata dell'individuo e di fornire protezione da pratiche quali la tortura, i trattamenti inumani e degradanti, la schiavitù ecc.;
 2. invita gli Stati membri a garantire che le autorità giudiziarie e di polizia facciano un uso efficace delle disposizioni e degli strumenti giuridici già esistenti a livello nazionale, e a cooperare attivamente e più strettamente, in particolare nel quadro di Europol, per lottare contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette;
 3. chiede agli Stati membri di accertare se le rispettive disposizioni giuridiche, fiscali e penali sono idonee ad impedire che le attività di tali sette sfocino in azioni illecite;
 4. invita i governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l'opportunità di togliere loro lo statuto di comunità religiose che conferisce vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;
 5. invita, a tale riguardo, gli Stati membri ad intensificare lo scambio di informazioni al fine di raccogliere dati sul fenomeno settario;

⁽¹⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.

Giovedì 29 febbraio 1996

6. chiede al Consiglio di studiare, proporre e adottare tutte le misure fondate su un'applicazione efficace degli strumenti iscritti nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea e della legislazione comunitaria esistente, al fine di controllare e combattere le attività illegali delle sette nell'Unione europea; chiede al Consiglio di promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi per rintracciare le persone scomparse e facilitare il loro reinserimento nella società;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza onde evitare che siano concesse sovvenzioni comunitarie ad associazioni settarie illecite;
8. incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di proporre alle commissioni omologhe dei parlamenti nazionali che la prossima riunione congiunta sia dedicata alla questione delle sette, così da poter scambiare informazioni sull'organizzazione, i metodi di lavoro e il comportamento delle sette in ciascuno degli Stati membri e trarre conclusioni sul modo migliore per contenere le attività indesiderate e sulle strategie miranti a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle sette; chiede che le conclusioni della riunione siano presentate a questo Parlamento sotto forma di relazione;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

11. Accordo euromediterraneo con Israele ***

A4-0021/96

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una lato, e lo Stato di Israele, dall'altro [SEC(95)1719 – 10373/95 – C4-0562/95 – 95/0276(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione [SEC(95)1719 – 95/0276(AVC)],
- visto il progetto di accordo euromediterraneo con lo Stato di Israele,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, e dell'articolo 238 del trattato CE (10373/95 – C4-0562/95),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per i trasporti e il turismo, nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0021/96),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.
-

Giovedì 29 febbraio 1996

12. Modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) *

A4-0330/95**Proposta di decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) (COM(95)0234 – C4-0266/95 -95/0136(CNS))**

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio (Euratom) che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune «Joint European Torus» (JET) (COM(95)0234 – C4-0266/95 – 95/0136(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95) 0234 – 95/0136(CNS),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 50 del trattato CEEA (C4-0266/95),
 - vista la dichiarazione della Commissione del 29 febbraio 1996 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A4-0330/95),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Presente processo verbale, parte I, punto 4.

13. Ricostruzione delle Repubbliche della ex Jugoslavia

B4-0265, 0267 e 0268/96

Risoluzione sul finanziamento della ricostruzione dell'ex Jugoslavia

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di pace di Dayton in data 21 novembre 1995 e visti i negoziati tenutisi a Roma il 17 e 18 febbraio 1996,
- vista l'azione comune dell'11 dicembre 1995, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace della Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 309 del 21.12.1995, pag. 2.

Giovedì 29 febbraio 1996

- vista la sua decisione di storno in data 13 dicembre 1995 per finanziare l'attività dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (C4-0588/95) ⁽¹⁾,
 - visti gli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio nel corso della seconda lettura del bilancio 1996 in data 14 dicembre 1995 ⁽²⁾ riguardo alla ricostruzione dell'ex Jugoslavia, non da ultimo destinando aiuti straordinari a favore dei profughi,
 - viste le decisioni della prima Conferenza dei donatori per la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina del 20 e 21 dicembre 1995,
- A. considerando che, malgrado l'accordo di Dayton, il processo di pace e di riconciliazione è ancora precario e fragile e che la comunità internazionale deve agire in modo corretto ed imparziale per evitare qualsiasi sovvertimento della situazione che possa scatenare un'altra guerra civile,
- B. fermamente convinto che l'Unione europea deve svolgere un ruolo attivo negli interventi internazionali miranti alla ricostruzione dell'ex Jugoslavia,
- C. considerando perfettamente ragionevole che gli Stati Uniti, il Giappone e i paesi arabi più ricchi siano coinvolti nel finanziamento della ricostruzione in funzione della loro ricchezza relativa,
- D. preoccupato per il modo in cui vengono eseguite le misure di assistenza e attribuiti i fondi di bilancio dell'Unione destinati alla ricostruzione in Bosnia-Erzegovina,
- E. considerando che l'esperienza del finanziamento degli interventi dell'Unione europea a Mostar ha avuto l'effetto di intaccare le competenze dell'autorità di bilancio,
1. ritiene che l'opera di ricostruzione dell'ex Jugoslavia debba cominciare appena possibile e che l'effettiva concessione dell'aiuto alla ricostruzione debba essere subordinata all'applicazione del piano di pace di Dayton, al rispetto dei diritti umani e dei risultati dei negoziati di Roma;
 2. è al corrente dei calcoli della Banca mondiale, ma ritiene che i paesi donatori debbano procedere appena possibile a una valutazione complessiva del costo della ricostruzione;
 3. ritiene che sulla base della suddetta valutazione debba essere presentata quanto prima una ripartizione finanziaria particolareggiata degli impegni finanziari fra l'Unione europea, gli Stati Uniti, i paesi arabi e il Giappone, unitamente ad un calendario preciso, che arrivi preferibilmente sino al 2005;
 4. è del parere che tutti gli strumenti finanziari disponibili vadano mobilitati per questo sforzo di ricostruzione, soprattutto l'FMI, la Banca mondiale, la BEI e la BERS; sottolinea inoltre la fondamentale importanza di un adeguato coordinamento fra i vari donatori;
 5. ritiene che il contributo dell'Unione europea debba essere finanziato tramite la redistribuzione degli impegni attuali e, ove necessario, la revisione delle prospettive finanziarie, per cui occorrerebbe avviare un dialogo a tre in base alle procedure a tal fine previste nell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾;
 6. ritiene che, per quanto riguarda una redistribuzione parziale degli impegni nel quadro di PHARE, sia necessario raggiungere un'intesa con l'autorità di bilancio sull'inserimento di progetti di ricostruzione negli obiettivi del programma PHARE e sull'esatto importo del contributo finanziario europeo, che è stato sospeso a seguito della guerra nell'ex Jugoslavia; reputa che nell'ambito di tale redistribuzione si debba cercare di minimizzare le ripercussioni su programmi operanti nei paesi che già beneficiano dell'aiuto del programma PHARE;
 7. sottolinea che le attuali azioni di politica estera dell'Unione non debbono risentirne negativamente;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 4.

⁽²⁾ Voci del bilancio 1996 destinate alla ricostruzione nell'ex Jugoslavia:

— Articolo B7-540 — Protocolli finanziari con le Repubbliche dell'ex Jugoslavia: 6.000.000 ecu

— Articolo B7-541 — Azioni di ricostruzione nelle Repubbliche dell'ex Jugoslavia: 7.000.000 ecu (20.000.000 ecu al capitolo B0-40)

— Articolo B7-542 — Aiuto speciale ai rifugiati dell'ex Jugoslavia: 30.000.000 ecu

— Articolo B7-545 — L'Europa per Sarajevo: 35.000.000 ecu

— Voce B7-7002 — Applicazione di sanzioni: 8.750.000 ecu

— Articolo B8-010 — Azione comune dell'Unione europea per Mostar: 32.000.000 ecu.

⁽³⁾ GU C 331 del 7.12.1993, pag. 1.

Giovedì 29 febbraio 1996

8. ritiene che la rapida ricostruzione dell'ex Jugoslavia debba andare di pari passo con la massima trasparenza nell'uso dell'aiuto finanziario concesso e con rigorosi controlli sull'utilizzazione dei fondi; sottolinea quindi la necessità che i pagamenti siano effettuati nel quadro del regolamento finanziario dell'Unione europea;
 9. è del parere che si debba giungere a un accordo fra i competenti servizi dell'Unione europea e le ONG che lavorano per una pace durevole, così da stabilire e indicare per ordine di importanza i compiti da assegnare a ciascuna organizzazione;
 10. insiste affinché le capacità e le conoscenze dei profughi di guerra siano pienamente utilizzate nel processo di ricostruzione, anche ai fini del loro reinserimento;
 11. rende noto il suo impegno per una ricostruzione rapida, riuscita ed efficace dell'ex Jugoslavia, ma sottolinea che ciò può avvenire soltanto tramite negoziati fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione riguardo al finanziamento proposto; invita a tal fine la Commissione e il Consiglio a partecipare a un dialogo a tre prima della seconda Conferenza dei donatori prevista per aprile 1996 onde tracciare un quadro chiaro dei finanziamenti attuali e futuri per la ricostruzione dell'ex Jugoslavia;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai parlamenti ed ai governi degli Stati membri.
-

Giovedì 29 febbraio 1996

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 29 febbraio 1996**

Hanno firmato:

d'Aboville, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Antony, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arroni, Augias, Aygerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bertinotti, van Bladel, Blak, Blokland, Blot, Bøge, Bösch, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carniti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Chanterie, Chesa, Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Coene, De Giovanni, De Luca, Deprez, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Dührkop Dührkop, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escudero, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Friedrich, Frutos Gama, Gahrton, Gallagher, García Arias, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Goerens, Görlach, Graenitz, Graziani, Gredler, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Hendrick, Herman, Hermange, Hindley, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Iversen, Izquierdo Rojo, Jackson, Järvilahti, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klaß, Kofoed, Korkola, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambarki, Lambrias, Lang Carl, Lang Jack M.E., Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laurila, Lehne, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Löow, Lomas, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, Malangré, Malerba, Manisco, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Mather, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Mendiluce Pereira, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Muscardini, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nordmann, Novo, Nußbaumer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Pack, Pailler, Paisley, Papakyriazis, Parigi, Pasty, Peltari, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Piecyk, Pimenta, Piquet, Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, van Putten, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Elisabeth, Rehn Olli Ilmari, Ribeiro, Robles Piquer, Rönnholm, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Roving, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sánchez García, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Seal, Secchi, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sornosa Martínez, Souchet, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stewart, Stewart-Clark, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Telkämper, Teverson, Theato, Theonas, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Toivonen, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, de Villiers, Viola, Voggenhuber, van der Waal, Waidelich, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann.

Giovedì 29 febbraio 1996

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(–) = Contrari

(O) = Astensioni

1. Relazione Belleré A4-0010/96

Emendamento 10

(+)

ARE: Dary, Lalumière, Pradier, Saint-Pierre**EDN:** Blokland, van der Waal**ELDR:** Moretti, Nordmann**GUE/NGL:** Eriksson, Novo, Pailler, Ribeiro, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Bellere, Blot, Feret, Muscardini, Parigi**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ferber, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klab, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Rusanen, Rübige, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Spencer, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, van Velzen W.G., von Wogau**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Barón Crespo, Barton, Bernardini, van Bladel, Botz, Bowe, Bösch, Campos, Castricum, Caudron, Cot, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén, Ivari, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morgan, Morris, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Watts, Wemheuer, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann**UPE:** Baggioni, Baldi, Cabrol, Caligaris, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Mezzaroma, Pasty, Podesta', Schaffner, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Müller, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf

(–)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Striby**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, de Vries, Eisma, Goerens, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**NI:** Lukas, Nußbaumer, Schweitzer**PPE:** Cornelissen**PSE:** Cabezón Alonso

Giovedì 29 febbraio 1996

(O)

EDN: de Gaulle

ELDR: Gredler

2. *Relazione Caligaris A4-00021/96*

Risoluzione

(+)

ARE: Dary, Lalumière, Pradier, Saint-Pierre

EDN: Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, de Vries, Goerens, Gredler, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder, Nordmann, Peltari, Plooij-van Gorsel, Porto, Rehn Elisabeth, Rehn Olli, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson

NI: Bellere, Muscardini, Nußbaumer, Parigi

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ferber, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klab, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Rusanen, Rübig, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Spencer, Spindelegger, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, van Velzen W.G., von Wogau

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Barton, Bernardini, van Bladel, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Caudron, Collins Kenneth D., Cot, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elliott, Fantuzzi, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hughes, Hulthén, Iivari, Jensen Kirsten, Jöns, Kerr, Kindermann, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morris, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pollack, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baggioni, Baldi, Cabrol, Caligaris, Danesin, Daskalaki, Gallagher, Garosci, Giansily, Girão Pereira, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Podesta', Schaffner, Tajani, Vieira

V: Aelvoet, Ahern, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Müller, Orlando, Roth, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(-)

ARE: Macartney

NI: Blot

(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, de Gaulle

PSE: Howitt

Giovedì 29 febbraio 1996

*3. Risoluzione comune – Ricostruzione nell'ex Jugoslavia**Insieme*

(+)

ARE: Dary, Lalumière, Macartney, Pradier**EDN:** Blokland, van der Waal**ELDR:** Bertens, Brinkhorst, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, de Vries, Goerens, Gredler, Kofoed, Lindqvist, Mendonça, Mulder, Pelttari, Plooi-j-van Gorsel, Porto, Rehn Elisabeth, Rehn Olli, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Eriksson, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen, Svensson**NI:** Blot, Lukas, Nußbaumer, Schweitzer**PPE:** Alber, Argyros, Bardong, Baudis, Bannasir Tous, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ferber, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg, Heinisch, Kellett-Bowman, Kieß, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Liese, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Perry, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Rusanen, Rübig, Sarlis, Schierhuber, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, van Velzen W.G., von Wogau**PSE:** Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Barton, van Bladel, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Collins Kenneth D., Cot, Dankert, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dury, Elchlepp, Elliott, Fantuzzi, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hughes, Hulthén, Iivari, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kokkola, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Morgan, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Simpson, Skinner, Spiers, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn**UPE:** Azzolini, Baldi, Cabrol, Caligaris, Danesin, Gallagher, Garosci, Giansily, Malerba, Pasty, Podesta', Schaffner, Vieira**V:** Aelvoet, Ahern, Gahrton, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(O)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle**PPE:** Oostlander, Schiedermeier